



*Direzione Tutela e Risparmio Ambientale  
Programmazione e Gestione Rifiuti*

*Settore Grandi Rischi Industriali  
michele.palumbo@regione.piemonte.it*



**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
Direzione Salvaguardia Ambientale**


**Prot. DSA - 2006 - 0009139 del 24/03/2006**

Data

**16 MAR. 2006**

Protocollo

**3647/22.03**



**Al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
Direzione Generale per la Salvaguardia  
Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA**

**e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile  
Via Ulpiano, 11  
00193 ROMA**

**Al Ministero delle Attività Produttive  
Direzione Generale Fonti di Energia  
Ufficio B6  
Via Molise, 2  
00187 ROMA**

**All'APAT  
Dipartimento Nucleare  
Rischio Tecnologico e Industriale  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA**

**Alla Società SOGIN S.p.A.  
Via Torino, 6  
00184 ROMA**

**Oggetto:** Trasmissione parere ex art. 6 – Legge 349/1986, relativo a "Studio di impatto ambientale per il progetto Impianto Cemex" da realizzarsi in Comune di Saluggia VC, presentato dalla SOGIN S.p.A.

Con la presente, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 19-2351 del 13 marzo 2006, relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Arch. Michele PALUMBO*



All. n. 1

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 58

Adunanza 13 marzo 2006

L'anno duemilasei il giorno 13 del mese di marzo alle ore 15:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Gianluca SUSTA Vicepresidente e degli Assessori Andrea BAIRATI, Daniele Gaetano BORIOLI, Giovanni CARACCILO, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Sergio DEORSOLA, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanni OLIVA, Giovanna PENTENERO, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, Mario VALPREDA, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

**D.G.R. n. 19 - 2351**

**OGGETTO:**

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 e valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i, relative all' "Impianto CEMEX" ubicato nel sito Eurex in Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli presentato dalla Societa' SOGIN S.p.A. - Roma.

A relazione dell' Assessore DE RUGGIERO:

La Sogin S.p.A., con sede legale in Roma, via Torino 6, ha presentato alla Regione Piemonte in data 24 ottobre 2005 lo Studio di impatto ambientale relativo al progetto dell'"Impianto CEMEX" da ubicarsi nel sito Eurex, in Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di compatibilità ambientale ex art. 6 della L. 349/86.

In particolare, in data 23 ottobre 2005 la Società ha fatto pubblicare sui quotidiani La Stampa - edizione di Vercelli ed Il Corriere della Sera, l'avviso al pubblico, relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del già citato D.P.C.M. n. 377/88 e in data 24 ottobre 2005 ha depositato presso l'ufficio regionale di deposito progetti la copia per la consultazione da parte del pubblico ex art. 5, comma 2 del D.P.C.M. n. 377/88.

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico, di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 40/98, istituito con D.G.R. 21-27037 del 12 aprile 1999 ("Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Individuazione dell'organo tecnico e prime disposizioni attuative), ha provveduto, così come disposto nella già citata D.G.R., ad individuare nel Settore Grandi Rischi Industriali della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti la struttura responsabile del procedimento per la specifica tipologia di opera e le Direzioni coinvolte in ragione delle componenti ambientali e delle altre competenze più significative per la conduzione dell'istruttoria regionale.

A sua volta la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti ha provveduto a far pubblicare sul B.U. della Regione Piemonte n° 44 del 3 novembre 2005 il comunicato contenente la notizia dell'avvenuto deposito del progetto in oggetto e della sua messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per i 30 giorni previsti, presso l'ufficio di deposito-progetti (di cui all'art. 23, comma 1 lett. a della L.R. 40/98), nonché l'indicazione del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria, nominati al suo interno.

Per quanto riguarda la documentazione presentata, si rileva preliminarmente che è stata fornita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, copia della dichiarazione giurata che attesta l'esattezza delle allegazioni.

Si rileva altresì che allo Studio non è stato allegato il progetto. In merito alla mancata allegazione il responsabile del procedimento ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente, e per conoscenza al proponente, con nota regionale n.16315 del 10 novembre 2005.

A seguito del deposito, lo Studio d'impatto ambientale è stato consultato da due persone e sono pervenute osservazioni da parte di Legambiente Piemonte-Circolo Legambiente Vercelli, Pro Natura - Gruppo ambientalista "Salix Alba", Forum Ambientalista del Piemonte e di privati cittadini.

Preliminarmente, con riguardo alla figura giuridica del proponente si evidenzia che la Società Sogin, costituita in data 31 maggio 1999 in attuazione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera e) del "Decreto Bersani" D.Lgs. n° 79 del 16 marzo 1999, con decorrenza 1 novembre 1999, è titolare di tutti i beni ed i rapporti giuridici che in precedenza facevano capo alla Struttura Gestione Impianti Nucleari di Enel S.p.A.. La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero delle Attività Produttive.

Con l'OPCM 3267/2003 "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza", il Presidente della Sogin è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari ed è stato previsto che, ai fini di consentire il conseguimento delle finalità dell'ordinanza, le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Società, fossero trasferite alla Sogin, sulla base di apposito provvedimento commissariale. Ciò a valere quindi anche per gli impianti di proprietà dell'Enea.

Con l'OPCM 3355/2004, poi, all'art. 1 viene confermato il trasferimento alla società SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'ente, sempreché intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonché i correlati rapporti giuridici attivi e passivi. Ciò, al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'ordinanza n. 3267/2003 anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003.

Il progetto presentato ha come oggetto l'impianto "CEMEX" costituito dall'impianto di processo per il trattamento mediante cementazione di rifiuti liquidi radioattivi e l'annesso deposito temporaneo per i rifiuti solidi radioattivi di terza categoria.

L'impianto di processo, dimensionato per una produzione nominale giornaliera di 5 manufatti in fusti da 440 litri, corrispondenti a circa 3.5 mc per settimana di rifiuto liquido, è destinato al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito, dei rifiuti liquidi radioattivi da processo, nonché dei rifiuti liquidi che saranno prodotti dalle operazioni di lavaggio/decontaminazione previste nell'ambito del programma di decommissioning - disattivazione degli impianti ed infrastrutture nucleari dell'impianto Eurex di Saluggia.

In particolare i rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito sono costituiti da circa 230 metri cubi di rifiuti liquidi radioattivi, di cui circa 113 mc a più alta attività e 117 mc a più bassa attività.

L'edificio di processo è costituito da un sistema di tre celle schermate, delle quali:

- la prima ospita la sezione destinata alla ricezione, caratterizzazione, controllo e alcalinizzazione dei rifiuti liquidi;
- la seconda è destinata al processo di solidificazione mediante cementazione diretta in contenitori da 440 litri in acciaio inox, dei rifiuti liquidi preventivamente alcalinizzati ed alle operazioni finali sul fusto; al sistema di cementazione è associata una sezione adibita allo stoccaggio ed alla preparazione della malta;
- la terza è destinata ai processi di evaporazione/concentrazione delle soluzioni utilizzate per le operazioni di lavaggio e decontaminazione.

L'impianto è inoltre dotato di propri servizi ed impianti ausiliari e lo stoccaggio del cemento e dei reagenti e delle soluzioni chimiche da utilizzare durante il processo di cementazione avviene esternamente all'edificio di processo.

Il deposito denominato D3 è costituito da una struttura scatolare in cemento armato di elevato spessore ed elevata incidenza di armatura ed è destinato all'immagazzinamento temporaneo:

- dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento di cementazione della frazione dei rifiuti liquidi a più alta attività attualmente stoccati sul sito e dei liquidi radioattivi prodotti nel corso delle operazioni di decontaminazione e lavaggio propedeutiche al decommissioning - disattivazione dell'impianto Eurex;
- dei rifiuti solidi di terza categoria attualmente stoccati nell'edificio 2300;
- dei rifiuti solidi di terza categoria da caratterizzare, trattare e condizionare, attualmente depositati in infrastrutture del sito diverse dall'edificio 2300;
- dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante lo smantellamento delle installazioni nucleari del sito.

Il deposito D3 ha una capacità di stoccaggio di circa 600 mc di rifiuti condizionati di terza categoria, corrispondenti a circa 1100 fusti da 440 litri ed è posizionato in adiacenza all'edificio di processo al quale è collegato mediante un tunnel.

La realizzazione dell'impianto CEMEX è prevista entro il 2008, così da poter avviare le campagne di cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi agli inizi del 2009.

L'impianto di processo è progettato per un vita utile di 10 - 15 anni, compatibile con le attività di decommissioning del sito Eurex.

Il deposito D3 è progettato e realizzato per uno stoccaggio in sicurezza dei rifiuti condizionati, a fronte di eventi esterni eccezionali, naturali ed antropici, per un periodo di tempo di almeno 50 anni.

Per l'istruttoria del progetto, è stata attivata ai sensi dell'art. 18 della L.R. 40/98 una Conferenza di Servizi alle cui sedute sono stati convocati quali soggetti pubblici interessati, di cui all'art. 9 della succitata L.R. 40/98: il Comune di Saluggia sede dell'impianto, nonché i comuni di Cigliano, Crescentino, Lamporo, Livorno Ferraris, Mazzè, Rondissone, Torrazza Piemonte, Verolengo, la Provincia di Vercelli, le Aziende Sanitarie Locali n. 7, n. 11 e n. 21, l'Ente di gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (tratto torinese e tratto vercellese-alessandrino), le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 2 e 5 e il Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato.

Per l'istruttoria regionale sono stati svolti quattro incontri dell'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e tre conferenze dei servizi, alla seconda delle quali è stato invitato a partecipare anche il proponente, cui sono stati richiesti specifici chiarimenti.

Nel corso dell'iter regionale il proponente ha fatto pervenire in data 5 gennaio 2006 ulteriore documentazione contenente chiarimenti progettuali predisposti a seguito di quanto emerso nella riunione di Conferenza di Servizi a cui è stato invitato a partecipare.

Inoltre in data 23 gennaio 2006 la SOGIN ha fatto pervenire, su specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il documento "Impianto Cemex - Documento di progetto", assente nella documentazione presentata in prima istanza dal proponente per motivi di sicurezza e segretezza. Tale documentazione, su esplicita raccomandazione del Ministero dell'Ambiente, per esigenze di sicurezza non è stata messa a disposizione del pubblico.

Il Responsabile del Procedimento, con Comunicazione di Servizio, ha definito una procedura interna di security tesa ad assicurare una consultazione protetta e limitata a pochi soggetti abilitati all'istruttoria, facenti parte dell'organo tecnico di cui alla L.R. 40/98, insieme a quelle misure di

sicurezza e segretezza in ragione dell'esigenza di garantire la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

In merito ai chiarimenti pervenuti in fase istruttoria si rileva che gli elaborati presentati da SOGIN hanno ad oggetto anche due opere, il nuovo sistema di approvvigionamento idrico ed il deposito temporaneo per i rifiuti solidi di seconda categoria denominato D2, che sono funzionali, parzialmente, anche all'impianto CEMEX ma che, per gli ulteriori utilizzi cui sono destinate, godono di vita propria e il proponente prevede che siano realizzate prima dell'impianto CEMEX stesso, anche in ragione di atti pregressi che ne richiedono la realizzazione urgente.

In particolare

- il nuovo sistema di approvvigionamento idrico prevede l'affrancamento dalla falda profonda e la realizzazione di due nuovi pozzi che emungono direttamente dalla falda superficiale, alla luce della Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n° 75/01 del 14 giugno 2001 che impone l'obbligo di chiusura dei tre pozzi profondi attualmente esistenti all'interno del sito;
- il deposito temporaneo D2 che dovrà accogliere anche i rifiuti solidi radioattivi di seconda categoria prodotti dal trattamento di cementazione della frazione dei rifiuti liquidi a più bassa attività attualmente stoccati sul sito e dei liquidi radioattivi prodotti nel corso delle operazioni di decontaminazione e lavaggio propedeutiche al decommissioning - disattivazione dell'impianto Eurex, sarà realizzato secondo una concezione modulare e dei quattro moduli in progetto, inizialmente verranno realizzati solo i due moduli centrali nei quali verranno trasferiti i rifiuti solidi radioattivi attualmente immagazzinati nell'esistente edificio 2300 che versa oggi in condizioni precarie e tali da non garantire più la sicurezza, così come richiamato fin dall'anno 2004 nel cronoprogramma degli interventi urgenti definiti dal Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari.

Si rileva ancora, al proposito, che la Regione Piemonte già con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-1131 del 17 ottobre 2005, n. 20-1131 aveva condiviso l'urgenza di destinare i rifiuti solidi attualmente immagazzinati, "in modo precario", nel deposito denominato "2300" ad un infrastruttura che avesse i requisiti di sicurezza richiesti dalla Autorità di Controllo nonché l'urgenza di realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico.

Sulla base delle valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza di Servizi, degli approfondimenti svolti e della sintesi predisposta dai funzionari che hanno partecipato all'istruttoria tecnica regionale, dell'apporto dell'A.R.P.A., tenuto conto di tutta la documentazione presentata dal proponente, dei contributi pervenuti dai soggetti ex art. 9 della L.R. 40/1998, delle osservazioni da parte del pubblico ed in relazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 377/88 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si rappresenta quanto segue.

#### Quadro di riferimento normativo e programmatico

Il contesto normativo e programmatico di riferimento nel quale si inserisce il progetto dell'impianto CEMEX può essere così brevemente riassunto:

- sin dal rilascio nel 1977 della licenza di esercizio dell'impianto Eurex era stata prescritta la realizzazione di un sistema di solidificazione di tutti i rifiuti radioattivi liquidi che si sarebbero prodotti durante l'attività di tale impianto;
- il Dm del Ministero dell'Industria n° 430 del 7.1.2000 fissava al 31.12.2005 il termine ultimo per il completamento delle operazioni di solidificazione dei rifiuti liquidi e pertanto la realizzazione di un impianto di solidificazione è stata inserita tra le azioni di natura emergenziale di cui all'Ordinanza Commissariale n° 14 del 12 Novembre 2003;
- la tecnica di solidificazione dei rifiuti liquidi radioattivi di Eurex mediante cementazione è stata proposta da SOGIN al Commissario Delegato, a seguito delle conclusioni di uno studio sulle varie alternative di solidificazione, in sostituzione alla tecnologia della vetrificazione precedentemente scelta da ENEA. Il Commissario delegato ha fatto propria questa scelta, con lettera n° 3324 del 30 dicembre 2003, indirizzata alla stessa SOGIN quale "soggetto attuatore";
- il 30 gennaio 2004 la SOGIN ha trasmesso il suddetto studio alla commissione tecnico scientifica ex OPCM 3355 del 7 maggio 2004 che, con deliberazione del 14 giugno 2004 ha ritenuto che la cementazione potesse essere considerata adeguata al condizionamento dei

rifiuti liquidi dell'impianto Eurex, nel rispetto delle condizioni indicate nella deliberazione stessa con particolare riguardo al sistema di immagazzinamento dei manufatti che deve essere predisposto nel quadro dei limiti della licenza di esercizio dell'impianto Eurex.

- con DM 28 novembre 2005 il Ministero delle Attività produttive ha emanato nuove prescrizioni sulla solidificazione dei rifiuti liquidi radioattivi dell'impianto Eurex, aggiornando i termini scadenza al 31.12. 2010.

Si sottolinea peraltro che per l'espressione del parere, il quale attiene alle migliori condizioni di garanzia per la messa in sicurezza dei materiali nucleari come componente di un percorso complessivo che ha il suo traguardo finale nell'allocazione definitiva dei rifiuti in un deposito nazionale centralizzato, non si può non tener conto:

- a) di quanto previsto dal Decreto Legge 14 novembre 2003, n° 314 *"Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi"*, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2003 n° 368 *"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 novembre 2003, n° 314 recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi"*, ovvero, in particolare:

- art. 1 comma 1 *"La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato Decreto Legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri";*
- art. 3 comma 1 *"nel deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza".*
- art. 3 comma 1-bis *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria (...)"*

- b) delle modifiche apportate alla legge 368/03 dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* ed in particolare:

- art. 1 comma 99 *"La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368."*

- art. 1 comma 100 *"Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti"*.
- c) di quanto indicato al paragrafo n°4 del documento *"Documento conclusivo approvato dalla VIII Commissione"* della Camera dei Deputati sulla *"Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi"* ovvero, in particolare :
- *"(...) IV. appare, in questo quadro, evidente che le strutture nucleari esistenti e i depositi di rifiuti radioattivi attualmente presenti sul territorio non potranno divenire «cimiteri di sé stessi», essendo naturale che il futuro deposito unico, alla luce di quanto emerso dalle audizioni e dalle indagini svolte dalla Commissione, non sia allocato in nessuna delle aree dove attualmente insistono installazioni contenenti scorie nucleari";*
  - *"(...) VI. in particolare, appare significativo che tutti i rifiuti radioattivi interessati dalla dichiarazione di «stato di emergenza», soprattutto quelli maggiormente sprovvisti di protezione (combustibile irraggiato e simili), siano collocati in condizioni di massima sicurezza, anche attraverso la loro allocazione in appositi «casks», ossia in contenitori di scorie radioattive predisposti per resistere ad ogni forma di evento catastrofico o calamitoso, anche di origine umana (attentati o simili)"*.

Preliminarmente va rilevato che, ribadita la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, il quadro normativo di riferimento evidenzia il mutamento delle condizioni programmatiche e legislative centrali che puntano alla realizzazione di azioni e infrastrutture intermedie finalizzate all'incremento della sicurezza dei siti nucleari, nelle more della concreta realizzazione di tutte quelle misure di gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi previste dalle norme vigenti.

Alla luce del quadro normativo e programmatico di riferimento, considerato che la sicurezza intrinseca offerta dai manufatti finali ("waste package") è maggiore rispetto all'attuale configurazione impiantistica e lo stoccaggio temporaneo in idonee strutture di tutti i rifiuti opportunamente condizionati rappresenta una non trascurabile riduzione dei vincoli radiologici e valutato che l'intervento proposto rappresenta un necessario stadio intermedio del percorso che ha come traguardo il rilascio finale del sito privo di vincoli di natura radiologica, non si può che valutare positivamente l'iniziativa proposta, subordinatamente alle seguenti condizioni :

- l'impianto di processo sia destinato unicamente al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito, dei rifiuti liquidi radioattivi da processo, nonché dei rifiuti liquidi che saranno prodotti dalle operazioni di lavaggio/decontaminazione previste nell'ambito del programma di decommissioning - disattivazione degli impianti ed infrastrutture nucleari dell'impianto Eurex.
- il deposito D3 abbia caratteristiche e dimensioni funzionali unicamente allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento di cementazione, dei rifiuti solidi di terza categoria stoccati nel sito e di quelli provenienti dal trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante lo smantellamento delle installazioni nucleari del sito, in rispondenza e coerenza ai limiti della licenza di esercizio dell'impianto Eurex;
- l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari sia il decommissioning degli impianti e rilascio totale del sito privo di vincoli di natura radiologica

Nella documentazione presentata, nonostante si dichiarò che il Quadro di Riferimento Programmatico considera gli strumenti pianificatori a livello nazionale e regionale, vengono analizzati esclusivamente gli strumenti a livello regionale e locale.

Ad esempio, l'analisi relativa al PAI, con il solo riferimento ai contenuti della deliberazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 75/2001, oltre a non essere esaustiva, non riferisce in merito alla condizione posta dalla medesima Autorità, circa la temporaneità



dell'esclusione del sito dall'applicazione delle norme del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Po (PSFF) e cioè che "l'esclusione del sito dall'applicazione delle Norme di attuazione del Piano ha carattere temporaneo ed è fatto carico all'ENEA di restituire l'area conformemente alle originarie previsioni del PSFF, una volta completato il trasferimento delle scorie radioattive e bonificato il sito."

La restituzione dell'area in conformità alle originarie previsioni del PSFF, pur non essendo oggetto del progetto in valutazione, non può non essere considerata nell'analisi del quadro di riferimento programmatico in quanto rappresenta un obiettivo chiaro e definito del principale strumento di pianificazione di settore che disciplina sia le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po nonché l'estensione, le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali che esso stesso individua.

L'analisi relativa alle norme del Piano d'Area ed in particolare per quanto riguarda il sito ENEA-SOGIN risulta non corretta in quanto viene dichiarato che, a seguito della deliberazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 75/2001, il sito in esame è stato temporaneamente stralciato dalla delimitazione della fascia B, mentre nella predetta deliberazione, per il sito in esame viene solo prevista un'esclusione temporanea dall'applicazione delle Norme di Attuazione del PSFF (di conseguenza anche dal P.A.I) e non uno stralcio dalla fascia B.

L'analisi effettuata sul Piano Regolatore Generale Comunale vigente conduce a presupporre la possibilità di realizzare nuove costruzioni a seguito di definizione e approvazione di varianti esecutive allo Strumento Urbanistico.

Tale analisi non risulta corretta in quanto la scheda di prescrizione normativa relativa al SUE 15 (ambito all'interno del quale rientra il sito in oggetto), allegata alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente, permette al massimo l'ampliamento e la sopraelevazione dell'esistente nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dal vigente Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

L'intervento in esame, pertanto, non risulta conforme alle norme di P.R.G.C, anche se in data 07/07/2005, con deliberazione n. 30, il Consiglio Comunale di Saluggia ha adottato una variante parziale ai sensi del 7° comma - art. 17 - L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'area ENEA-SOGIN e finalizzata a permettere la realizzazione anche dell'intervento in esame, in adeguamento agli strumenti di pianificazione territoriale superiori. Infatti, ad oggi, tale variante parziale non è stata ancora approvata in via definitiva e pertanto non esplica effetti di coerenza.

Si rileva inoltre che, allo stato attuale, vi è contrasto fra le norme del P.R.G.C. e la pianificazione territoriale sovracomunale.

Il PRGC esistente, tramite la scheda di prescrizione normativa del SUE 15 all'interno del cui perimetro è sito l'impianto EUREX, prevede che non si possano realizzare interventi di nuova costruzione e gli interventi residuali possano essere realizzati solo per "*...adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto*".

A livello di obiettivo urbanistico è previsto invece di "*Consentire uno sviluppo controllato delle centrali di ricerca ENEA*" e non di limitare gli interventi alla sola attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e bonifica dell'intero impianto in coerenza con quanto riportato dal PSFF/PAI, dal Piano d'Area del Parco del Po e dal PTCP della Provincia di Vercelli in fase di approvazione.

In effetti la scheda di prescrizione normativa sopra citata, fra gli usi del territorio, prevede "*Non è consentita la costruzione di strutture edilizie ed impianti destinati alla lavorazione o stoccaggio di rifiuti radioattivi in siti esterni all'area ENEA attualmente recintata.*" dando per ammissibile la realizzazione di strutture ed impianti destinati alla lavorazione o stoccaggio dei rifiuti radioattivi all'interno della recinzione ENEA.

Dall'esame congiunto della norma e dell'obiettivo urbanistico deriva che le attività ammissibili all'interno dell'area recintata devono essere finalizzate alla "*lavorazione*" dei rifiuti radioattivi ed al loro stoccaggio ma nell'ambito di un'attività di ricerca e non, prioritariamente, di messa in sicurezza finalizzata al loro allontanamento in altro sito, presumibilmente, definitivo.

Non è pertanto possibile condividere la tesi che vi sia una "*...generale compatibilità fra gli strumenti di previsione locale e gli strumenti di governo superiore del territorio*" in quanto il PRGC

vigente, a livello di programmazione e pianificazione, non è coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione a livello superiore.

Lo studio di impatto ambientale evidenzia che le attività di progetto non risultano incompatibili con le opzioni di sviluppo, di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale generalmente espressi nei documenti regionali, intermedi e locali di pianificazione e programmazione, limitandosi a riscontrare che l'area di intervento non coincide interamente con la zona destinata ad attività produttiva, soggetta alla formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, e pertanto necessita l'emanazione di disposti autorizzativi opportuni.

Tale analisi risulta inesatta in quanto, per l'emanazione degli opportuni "disposti autorizzativi", necessita una revisione ed una modifica sia degli obiettivi che delle norme contenuti nel PRGC vigente al fine di renderlo coerente con gli strumenti di pianificazione e di programmazione sovracomunale.

In relazione ai vincoli ambientali e territoriali l'analisi cita l'art. 146 del D.Lgs. 490/1999 ormai sostituito dal D.Lgs. 42/2004 il quale, all'art. 142, riporta i contenuti dell'ex art. 146 limitandone però l'efficacia fino all'approvazione dei piani paesaggistici. La Regione Piemonte ha già approvato il piano paesaggistico denominato "Progetto Territoriale Operativo del Po" di cui il Piano d'Area - Stralcio Dora Baltea costituisce piano di dettaglio.

In specifico si rileva che la rappresentazione grafica dell'assetto finale del sito non risulta coerente con la documentazione progettuale presentata al Comune di Saluggia ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs 42/2004 e per l'ottenimento del permesso di costruire, relativamente alle opere indicate nella "situazione attuale di riferimento, mancando in essa la nuova cabina elettrica e la stazione gestione materiali e risultando difforme il posizionamento del fabbricato "2200 - edificio direzione" ed il tracciato della nuova viabilità.

Per quanto attiene il Quadro progettuale si evidenzia che il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che hanno carattere di provvisorietà e sono funzionali al processo di decommissioning del sito Eurex di Saluggia.

#### GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONALI

In relazione alla problematica connessa alla gestione dei rifiuti solidi convenzionali si rileva che nella documentazione presentata si fa riferimento ai materiali utilizzati nell'ambito del processo CEMEX ed a tale proposito si citano materiali quali: ceneri volanti, silica fume e loppa d'altoforno. Al riguardo si evidenzia che i suddetti materiali si configurano, in prima ipotesi, come rifiuti e ciò comporta che per il loro recupero occorre applicare la relativa normativa anche in termini di procedure autorizzative da seguire.

A tale proposito si precisa che il D.M 5 febbraio 1998 individua i rifiuti non pericolosi il cui recupero può essere effettuato con le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.. In particolare nell'Allegato 1, Suballegato 1, sono elencati i rifiuti non pericolosi per i quali è possibile il recupero di materia; per ogni rifiuto sono indicate la "Tipologia" con le specificazioni della "Provenienza", delle "Caratteristiche del rifiuto", delle "Attività di recupero" e delle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

In particolare:

- al punto 5.17 compare la "loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1" e fra le attività di recupero previste vi sono la produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi (lettera c) e la produzione di conglomerati idraulici catalizzati (lettera d).
- al punto 7.22 compaiono i "rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)" ed una delle attività di recupero previste è "cementifici" (lettera a).
- al punto 13.1 compaiono le "ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali". Una delle attività di recupero prevista è la produzione di conglomerati cementizi (lettera b).

Si rileva comunque che l'attività nell'ambito della quale entrano in gioco i materiali suddetti si caratterizza in modo particolare rispetto a quelle indicate nel D.M. 5 febbraio 1998 come "Attività di recupero".

Anche per quanto attiene alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" si osserva che nei punti richiamati si fa riferimento a conglomerati cementizi, cemento, calcestruzzi con la specificazione "nelle forme usualmente commercializzate".

Alla luce di quanto esposto si ritiene di sottoporre al Ministero dell'Ambiente la suddetta problematica affinché ne tenga conto nell'ambito della pronuncia della compatibilità ambientale del progetto in esame, ai fini della definizione della natura dei materiali suddetti (se debbano cioè essere considerati o meno rifiuti) e del conseguente obbligo di applicazione della normativa di settore.

Per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo, si richiama una imprecisione nella documentazione presentata, laddove si afferma che "le terre di scavo non pericolose, ossia che presentano concentrazione di inquinanti inferiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.M. 471/1999,.....".

Al riguardo si intende richiamare l'attenzione sul fatto che il criterio di classificazione di un rifiuto come pericoloso o non pericoloso dipende da quanto stabilito nella direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 (G.U n. 108 del 10.5.2002, Suppl.Ordinario n. 102), mentre i valori di concentrazione limite indicati nel D.M. n. 471/1999 sono da collegare all'individuazione dei siti inquinati e alle conseguenti operazioni di bonifica.

Si ritiene, altresì, che debba essere effettuata una verifica della situazione inerente alla gestione di materiali che possono eventualmente contenere amianto allo scopo di evidenziare la presenza o meno di tale problema e, in caso affermativo, individuare le soluzioni adeguate.

#### ASPETTI GEOLOGICI

In relazione agli aspetti di natura geologica si fa rilevare che la documentazione di progetto evidenzia alcune carenze in ordine alle problematiche geologiche. In particolare non è presente una relazione geotecnica e geologica conforme ai disposti del D.M. 11.03.1988 e pertanto è necessario che tale documento sia fatto proprio nella documentazione di progetto prima della stesura del progetto esecutivo.

#### SUOLO

Nella documentazione progettuale non viene segnalata, sul sito oggetto dell'intervento prospettato, l'eventuale esistenza di situazioni di inquinamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Si rileva tuttavia che all'interno dell'area presa in considerazione dallo studio si riscontrano alcuni superamenti delle concentrazioni limite accettabili nelle acque sotterranee; per quanto riportato nella documentazione esaminata, le situazioni riscontrate non avrebbero origine all'interno del sito di intervento e né sembrerebbero interessarlo.

#### INSERIMENTO PAESAGGISTICO

In relazione alle tematiche inerenti l'inserimento paesaggistico si premette in primo luogo che non è possibile al momento avere una completa ed esaustiva rappresentazione delle caratteristiche architettoniche e delle finiture esterne di ogni edificio e/o manufatto che risulterà presente nelle immediate vicinanze dell'impianto in progetto, e tantomeno dell'aspetto delle aree di pertinenza e pertanto, le considerazioni di seguito formulate, debbono essere intese come "valutazioni di massima e/o indicazioni di carattere generale, che si basano esclusivamente sulla verifica di congruità degli edifici del complesso Cemex con i caratteri di valore riconosciuti dal vincolo paesaggistico-ambientale, e di coerenza con la situazione che esiste attualmente nell'area. Sebbene lo sviluppo planimetrico del complesso Cemex non presenti significativi scostamenti dimensionali rispetto alla distribuzione planimetrica di altri edifici già presenti nel sito, si evidenzia tuttavia che per una porzione del complesso, è previsto un limite di altezza (circa 18 - 19 m.) che pare decisamente superiore rispetto ai limiti di altezza dei fabbricati preesistenti e/o previsti nelle

immediate vicinanze; inoltre, per l'edificio di processo, è prevista la realizzazione di un camino unico di altezza pari a 25 m.

Pur nella consapevolezza che detti limiti di altezza, nella fattispecie siano strettamente correlati e dettati dalle peculiarità stesse dell'impianto in oggetto, si evidenzia tuttavia la necessità di porre particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei cromatismi da utilizzarsi per le finiture esterne dei nuovi volumi, ed in particolare per le porzioni di facciata che potranno risultare emergenti rispetto al tessuto edilizio circostante.

Per quanto concerne le finiture esterne, si rileva che la scelta progettuale adottata, presenta alcuni elementi di contrasto con gli edifici ad oggi presenti sull'area, quali, ad esempio, i rivestimenti di facciata in lamiera ondulata colore argento, oppure in calcestruzzo faccia a vista nei colori grigio naturale e nero, e i portoni metallici color giallo melone.

Dall'esame del progetto si è constatato che i rivestimenti di tonalità più scura sono generalmente previsti per le porzioni di facciata più vicine al piano di campagna, mentre i rivestimenti in lamiera ondulata colore argento sono previsti principalmente per le porzioni a quota più elevata, emergenti rispetto all'edificato.

Benchè possa ritenersi ammissibile, dal punto di vista paesaggistico, l'utilizzo di cromatismi più scuri nelle porzioni di facciata poste a quota inferiore, destano tuttavia qualche perplessità alcune finiture esterne, per le quali sarebbe opportuno riverificarne la congruità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di tutela degli aspetti di valore preposti dal dispositivo di vincolo, tenendo conto ad esempio delle seguenti indicazioni:

- per i rivestimenti di facciata in lamiera ondulata e per il rivestimento del camino, parrebbero opportune finiture esterne (non lucide) e tonalità chiare che evitino di dar luogo a superfici riflettenti, e di conseguenza di forte impatto visivo;
- per le restanti porzioni di facciata, parrebbero maggiormente congrui rivestimenti con tonalità scure ma scelte tuttavia nell'ambito dei cromatismi naturali prevalenti nella località (ad es. nei toni più scuri della gamma delle terre);
- per la tinteggiatura dei portoni, stanti le significative dimensioni, parrebbero più congrue tonalità di minor impatto visivo, che risultino in armonia con i cromatismi di facciata e con quelli naturali prevalenti nella località.

In ogni caso, in linea di massima, si ritiene che non sussistano significative criticità in relazione all'inserimento paesaggistico.

Per quanto attiene il Quadro di riferimento ambientale, si evidenzia che il Comprensorio nucleare di Saluggia è situato lungo la strada provinciale Saluggia-Crescentino ed è delimitato ad est dal canale Farini, a sud dal canale Cavour, ad ovest dal fiume Dora Baltea e a nord da proprietà private. Il sito Eurex, facente parte del Comprensorio nucleare di Saluggia, è inserito in un contesto ambientale di particolare rilevanza costituito dal Parco fluviale del Po e si trova nelle vicinanze di tre SIC, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000 (all'interno dell'area di influenza potenziale (5 Km di raggio con centro nell'impianto). In considerazione della vicinanza dei 3 SIC il proponente ha presentato la documentazione necessaria all'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e del DPGR 16/11/01 N. 16/R.

Il SIC "Baraccone - Confluenza Po-Dora Baltea" (IT 1110019), localizzato a circa 3 km in direzione Sud-Ovest rispetto all'impianto Eurex di Saluggia, è un'area di notevole interesse naturalistico sia dal punto di vista vegetazionale per la presenza di un querceto-carpineto relitto e di idrofite rare, sia soprattutto dal punto di vista faunistico per l'elevata diversità ittica e ornitica. Per quanto riguarda l'ornitofauna si segnalano numerose specie rare nella regione o nell'ambito della fascia fluviale del Po.

Il SIC "Mulino Vecchio" (IT 1110050), localizzato a 4,3 km in direzione Nord-Est rispetto all'impianto Eurex di Saluggia è caratterizzato da un ambiente fluviale con presenza di greti, saliceto ripariale e residui di boschi planiziali. Inoltre è presente la stazione fluviale più a monte, in Piemonte, del mollusco *Unio elongatus*.

Il SIC "Isolotto del Ritano" (IT 1120013), localizzato a circa 500 m in direzione Nord-Est rispetto all'impianto Eurex di Saluggia è un isolone con formazione boschiva planiziale e ripariale relitta con notevole varietà di specie arboree e arbustive: *Salix alba*, *Populus alba*, *Populus nigra*,

alternante a vegetazione xerofila di banchi ciottolosi stabilizzati; presenza di farnia e cerro, quest'ultimo di rado è rinvenibile nella pianura vercellese.

I possibili impatti sui S.I.C. legati alla realizzazione dell'opera sono riconducibili a:

- generazione di rumore, in fase di cantiere (SIC "Isolotto del Ritano")
- rilascio di effluenti aeriformi, in fase di cantiere (SIC "Isolotto del Ritano")
- rilascio di effluenti liquidi, in fase di cantiere e di esercizio (SIC "Baraccone - Confluenza Po-Dora Baltea")
- produzione di rifiuti solidi e stoccaggio materiali pericolosi (SIC "Baraccone - Confluenza Po-Dora Baltea")

Possono essere esclusi impatti significativi sul SIC "Mulino Vecchio", a causa della distanza e della posizione rispetto all'impianto in oggetto.

Relativamente alla generazione di rumore e al rilascio di effluenti aeriformi, dal SIA emerge che, pur trattandosi di analisi eseguite in modo conservativo e caratterizzate da dati meteorologici dell'area affidabili, dimostranti l'incidenza minima delle attività di cantiere sulle aree limitrofe, non possono comunque essere escluse ricadute.

Per quanto riguarda gli effluenti liquidi si osserva che i due SIC situati a monte non avranno incidenza sulla qualità delle acque mentre per quanto riguarda il SIC "Baraccone Confluenza Po - Dora Baltea", posto a 3 km più a valle del sito, potrebbero esserci delle ricadute, a causa degli scarichi in Dora Baltea.

Si evidenzia l'importanza del campo pozzi dell'Acquedotto del Monferrato che ad oggi non ha alternative di approvvigionamento idrico, rilevando pertanto la necessità di individuare opportune misure cautelative mirate a salvaguardare tale risorsa.

In definitiva, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria regionale, delle osservazioni formulate nelle sedute della Conferenza di Servizi e di quelle pervenute da parte dei soggetti pubblici interessati e dall'A.R.P.A. nel corso dell'iter regionale, nonché delle osservazioni da parte del pubblico, di tutta la documentazione presentata dal proponente, emerge quanto segue:

- vengono rilevati i benefici ambientali derivanti dalla significativa riduzione del rischio nucleare, ma non devono essere trascurati tutti i potenziali impatti connessi con le operazioni per la realizzazione dell'impianto CEMEX e del suo esercizio;
- considerata la tipologia di opera e gli obiettivi per cui essa è stata progettata, si ritiene che gli aspetti di natura radiologica siano più significativi di quelli di natura convenzionale (che peraltro non devono essere sottovalutati) in quanto rappresentano un rischio reale per l'area circostante il sito e per tutte le sue componenti ambientali;
- le possibili fonti di disturbo di natura convenzionale esercitate sull'area vasta del progetto in esame sono principalmente attribuibili alla fase di costruzione che comporta generazione di rumore, rilascio di effluenti aeriformi e liquidi, produzione di rifiuti solidi e stoccaggio di materiali pericolosi, aumento dei mezzi in transito sulla viabilità sia interna al sito, sia su quella locale.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che il progetto possa essere realizzato con l'attuazione delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni di seguito riportate.

#### ASPETTI RADIOLOGICI

Al fine di ottimizzare le attività di monitoraggio radiologico e controllo e con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione sia in condizioni di normale esercizio che nel caso di eventi anomali o incidentali, si ritiene indispensabile

1. che il proponente attivi un sistema di monitoraggio radiologico con la predisposizione di postazioni fisse di monitoraggio e di allarme per il controllo in continuo dei rilasci in ambiente; in particolare:
  - una postazione fissa sul fiume Dora Baltea a valle degli scarichi, per il monitoraggio della contaminazione dell'acqua superficiale dovuta allo scarico degli effluenti liquidi;

- una postazione fissa per il monitoraggio della contaminazione in aria da collocarsi nel punto di massima ricaduta degli effluenti aeriformi.

A tal fine si richiede che, in fase di progettazione del sistema di monitoraggio, il proponente concordi con ARPA le modalità di realizzazione delle postazioni, i metodi di campionamento nonché le tempistiche e le modalità di rilevazione e restituzione dei dati.

2. che sia previsto un riesame periodico dei presupposti tecnici relativi all'impatto radiologico ambientale del progetto in esame, le cui modalità dovranno essere definite d'intesa tra lo proponente, l'ARPA, la Regione Piemonte e l'APAT secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, anche attraverso uno specifico Protocollo operativo.

Il riesame periodico dovrà essere articolato nelle seguenti fasi:

- al termine delle prove non nucleari;
- al termine delle prove nucleari;
- al termine di ogni campagna di cementazione;
- nel corso dell'esercizio del deposito D3;
- al termine di tutte le campagne di cementazione, con frequenza minima quinquennale;
- in caso di uno qualsiasi degli eventi incidentali classificati in Categoria III e dovrà riguardare in particolare:
  - valutazioni generali sulle fasi di esercizio pregresse, con riferimento agli effettivi impegni delle formule di scarico e ad eventuali eventi anomali o incidentali;
  - l'adeguatezza della rete locale di monitoraggio della radioattività ambientale;
  - le stime di impegno delle formule di scarico;
  - le stime di rilasci nel caso di situazioni anomale o incidentali, con eventuali ridefinizioni delle stesse;
  - le condizioni di conservazione dei manufatti di II e III categoria derivanti dalle operazioni di cementazione.

3. che sia previsto un riesame periodico della rete locale di monitoraggio radiologico ambientale dell'esercente (ex art. 54 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.).

4. che siano tempestivamente segnalati alla struttura competente presso l'ARPA

- qualsiasi evento anomalo o incidentale che possa comportare un significativo incremento del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone (art. 100 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.);
- qualsiasi significativa variazione nell'esercizio dell'impianto Cemex e del deposito D3, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti liquidi secondari di processo e dei manufatti di III categoria.

5. che siano effettuate alla struttura competente presso l'ARPA le comunicazioni preventive degli scarichi di effluenti liquidi con indicazione dell'impegno della formula di scarico, secondo le modalità già consolidate per l'esercizio dell'impianto EUREX, implementate con il riscontro oggettivo delle condizioni funzionali del punto di scarico del collettore e della portata del fiume Dora Baltea.

#### SUOLO E SOTTOSUOLO

In generale, si rammenta che qualora si dovesse evidenziare sul sito una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse, dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con attuale riferimento al D.M. 471/99 regolamento attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Sempre in riferimento al D.M. 471/99, si ritiene che possa essere in ogni caso cautelativa la realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee sui punti di campionamento esistenti volta a verificare che i superamenti delle concentrazioni limite accettabili nelle acque sotterranee rilevati, ove ancora esistenti e non dovuti ad episodi puntuali, non si propaghino all'interno dell'area di intervento rendendo necessaria l'attivazione delle procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Per lo stoccaggio dei materiali pericolosi dovranno essere attuati sistemi di contenimento mediante i quali sarà possibile escludere il verificarsi di potenziali sversamenti, che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee.

#### ASPETTI GEOLOGICI

Il proponente dovrà elaborare una relazione geotecnica e geologica conforme ai disposti del D.M. 11.03.1988 ed i relativi documenti dovranno essere realizzati da tecnici idoneamente abilitati in materia. In particolare si sottolinea che

- all'interno della relazione geologica, in particolare dovranno essere indicate analisi e schema delle circolazione idrica sotterranea e possibili interazioni con l'attività di progetto.
- l'indagine geotecnica dovrà contenere valutazioni circa le scelte fondazionali in coerenza con i carichi e i cedimenti ammissibili. Dovrà essere indicata la metodologia utilizzata per il dimensionamento dei parametri geotecnici indicati.
- l'indagine geognostica, come peraltro indicato nella documentazione di progetto, dovrà essere opportunamente integrata al fine di escludere eventuali sorprese di natura geologica (eventuali nuovi sondaggi e/o prove penetrometriche).

#### RISORSE IDRICHE

Con riferimento alla problematica inerente le risorse idriche si evidenzia che il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali e civili dovrà essere separato da quello delle acque meteoriche o che, in alternativa siano realizzati idonei pozzetti di ispezione e campionamento a valle dei singoli sistemi di trattamento, prima della miscelazione dei reflui.

Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle acque, concordando a tal fine con la Direzione regionale competente e con l'ARPA, le modalità di realizzazione, i metodi di campionamento, nonché le tempistiche di rilevazione e restituzione dei dati.

#### RIFIUTI CONVENZIONALI

In generale si sottolinea la necessità che sia assicurata una corretta gestione dei rifiuti connessi all'opera di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando innanzitutto che sia minimizzata la loro produzione e ottimizzato il loro recupero e, in considerazione della complessità della normativa di riferimento, si evidenzia che occorre un adeguato approfondimento della stessa al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti anche per quanto attiene le procedure da seguire (ad esempio per quanto attiene la richiesta delle autorizzazioni necessarie e l'ottenimento dei conseguenti provvedimenti autorizzativi).

#### RIFIUTI RADIOATTIVI

In merito alla gestione dei rifiuti solidi radioattivi si evidenzia che è prevista la possibilità di stoccare manufatti di III categoria derivanti dall'esercizio dell'impianto Cemex nel deposito D-2 nel caso in cui risultino deteriorati - e quindi non più stoccabili nel deposito D3 per la presenza di un overpack.

Nonostante la Guida Tecnica 26 dell'APAT stabilisca caratteristiche comuni per un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi sia di II che di III categoria, risulta necessario che il deposito D2 abbia tutte le caratteristiche atte a garantire lo stoccaggio temporaneo di tali manufatti in condizioni di sicurezza.

#### ATMOSFERA

In relazione alla componente atmosfera si evidenzia che, poiché gli impatti sulla matrice atmosferica del progetto in questione sono riconducibili principalmente alla fase di cantiere e all'impianto di betonaggio (collocato esternamente al sito), tutte le attività di cantiere e ad esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni. Si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti accorgimenti:

- costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, in particolar modo nelle vicinanze di recettori;
- lavaggio attivo e passivo pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima dell'inserimento nella viabilità ordinaria;

- bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
- costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere;
- utilizzo di autoveicoli e autocarri a basso tasso emissivo.

In particolare per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti :

- tutte le fasi dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
- i silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto
- i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m<sup>3</sup> a 0° C e 0,101 mpa.
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

L'impianto di betonaggio dovrà essere stato autorizzato ai sensi del DPR 203/88, anche seguendo le procedure semplificate delle autorizzazioni di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000.

Per quanto riguarda la fase di esercizio le emissioni di inquinanti convenzionali provenienti dai sistemi di movimentazione e stoccaggio dei reagenti (cemento, soda caustica, acido nitrico...) nonché le emissioni del camino di espulsione aria dell'edificio di processo e del deposito D3, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia competente per territorio.

#### RUMORE

In relazione alla problematica connessa all'impatto acustico, si rileva che il rumore generato durante la fase di cantiere dovrà rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

In particolare, per quanto riguarda le zone a ridosso dei Siti di Importanza Comunitaria si richiede che in fase di cantiere vengano attuate le seguenti misure di mitigazione volte a limitare le possibili ricadute, ovvero:

- utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
- utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati.

#### COMPENSAZIONI AMBIENTALI

In presenza delle incognite che permangono con riguardo alla variabile temporale collegata all'individuazione del sito deputato ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria, nonché delle più generali incognite connesse alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di prima e seconda categoria, si ritiene necessario prevedere, a carico del proponente, delle misure di compensazione delle passività ambientali che continuano a perdurare nell'area a valere come condizione che determina il perdurare di una "ipoteca" ambientale" sull'area.

A tal fine si richiede che il proponente elabori un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell'assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia in area circostante all'area di intervento nonché in prossimità del sito della Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, concordando con il Comune di Saluggia e l'Ente di Gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto Torinese le aree, le modalità e le tempistiche degli interventi.

Tale progetto dovrà rappresentare interventi che permettano di giungere ad un assetto ecologico e territoriale dell'area comunale di migliore qualità e valenza, sia in termini ambientali che paesaggistici, senza pertanto riferirsi ad altri aspetti o tipologie di intervento che non abbiano



attinenza al tema di riequilibrio dell'uso del suolo e delle condizioni di qualità ambientale del territorio rurale.

Le compensazioni ambientali, in ogni caso, non comportano, e non sono connesse alla condizione, che le opere in progetto possano rimanere nell'area.

#### MONITORAGGI

Al fine di assicurare la funzione di alta vigilanza regionale, nel quadro di un processo organico e coordinato di azione di monitoraggio sulla messa in sicurezza delle materie stoccate, il proponente sentita anche l'APAT per gli aspetti radiologici, alla conclusione del procedimento, dovrà garantire alla Regione, in termini di comunicazioni e documentazione:

- cronoprogramma e stato di avanzamento delle attività;
- idonea progettazione delle misure prescrittive, di compensazione e di monitoraggio da porre in atto nel sito;
- cronoprogramma e modalità di attuazione delle attività di monitoraggio, d'intesa con l'ARPA, anche nel quadro delle previsioni del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 "Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al d.lgs. 230/1995 e s.m.i";
- definizione di modalità condivise di controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'intervento.

Infine, si ritiene opportuno che la Regione Piemonte promuova l'istituzione di un Tavolo tecnico semestrale costituito dalla Regione, che si avvarrà anche dell'ARPA Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Saluggia e dalla Sogin e a cui siano invitati a partecipare anche il Ministero dell'Ambiente e l'APAT, al fine di poter verificare l'attuazione di quanto sopra evidenziato, ivi compresi le verifiche sugli esiti di tutte le fasi di monitoraggio e dei controlli radiologici e dello stato di avanzamento dei lavori.

Quanto sopra premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale di inviare le considerazioni e le valutazioni sopra espresse al Ministero dell'Ambiente per il seguito di competenza.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore;

visto l'art. 6 della L. 349/86;

visto il D.P.C.M. 377/88 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 27.12.88 ;

visto il D.P.R. 348/1999;

visto il D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

vista la L.R. 40/98;

con votazione espressa nei termini di legge, unanime,

#### d e l i b e r a

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 349/86, per le motivazioni indicate in premessa, che per il progetto di "Impianto CEMEX", ubicato presso il sito Enea - Eurex in Comune di Saluggia, Provincia di Vercelli presentato da Sogin S.p.A. sia condivisibile l'obiettivo del progetto finalizzato al trattamento di solidificazione mediante cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi ed annesso deposito temporaneo, in considerazione del fatto che la sicurezza intrinseca offerta dai manufatti finali stoccati in idonee strutture temporanee è maggiore rispetto

all'attuale configurazione impiantistica e rappresenta una significativa riduzione del rischio radiologico;

- di considerare che l'intervento proposto rappresenta un necessario stadio intermedio del percorso che ha come traguardo finale il rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica;
- di ritenere in merito alla valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. che gli interventi in progetto siano da considerarsi compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria e non ne pregiudichino l'integrità, a patto che siano recepite le prescrizioni indicate in merito in premessa;
- di ritenere che l'espressione del parere debba essere vincolata al recepimento delle seguenti condizioni:
  1. l'impianto di processo deve essere destinato unicamente al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito, dei rifiuti liquidi radioattivi da processo, nonché dei rifiuti liquidi che saranno prodotti dalle operazioni di lavaggio/decontaminazione previste nell'ambito del programma di decommissioning - disattivazione degli impianti ed infrastrutture nucleari dell'impianto Eurex;
  2. il deposito D3 deve avere caratteristiche e dimensioni funzionali unicamente allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento di cementazione, dei rifiuti solidi di terza categoria stoccati nel sito e di quelli provenienti dal trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante lo smantellamento delle installazioni nucleari del sito, anche in rispondenza e coerenza ai limiti della licenza di esercizio dell'impianto Eurex come richiamato nella deliberazione 14 giugno 2004 della Commissione tecnica nazionale, citata in narrativa, e che venga in tal senso esercitato escludendo acquisizioni di materiali provenienti da altri siti;
  3. il proponente deve elaborare altresì un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell'assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia, come meglio specificato in narrativa;

ed inoltre, devono essere recepite tutte le prescrizioni e raccomandazioni elencate in premessa e di seguito dettagliatamente riportate:

#### 4. ASPETTI RADIOLOGICI

Per ottimizzare le attività di monitoraggio radiologico e controllo e con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione sia in condizioni di normale esercizio che nel caso di eventi anomali o incidentali, si ritiene indispensabile che:

4.1 il proponente predisponga nel sistema di monitoraggio radiologico postazioni fisse di monitoraggio e di allarme per il controllo in continuo dei rilasci in ambiente e, in particolare:

- una postazione fissa sul fiume Dora Baltea a valle degli scarichi, per il monitoraggio della contaminazione dell'acqua superficiale dovuta allo scarico degli effluenti liquidi;
- una postazione fissa per il monitoraggio della contaminazione in aria da collocarsi nel punto di massima ricaduta degli effluenti aeriformi.

A tal fine si richiede che, in fase di progettazione del sistema di monitoraggio, il proponente concordi con ARPA le modalità di realizzazione delle postazioni, i metodi di campionamento nonché le tempistiche e le modalità di rilevazione e restituzione dei dati.

4.2 che sia previsto un riesame periodico dei presupposti tecnici relativi all'impatto radiologico ambientale del progetto in esame, le cui modalità dovranno essere definite d'intesa tra lo proponente, l'ARPA, la Regione Piemonte e l'APAT secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, anche attraverso uno specifico Protocollo operativo.

Il riesame periodico dovrà essere articolato nelle seguenti fasi:

- al termine delle prove non nucleari;
- al termine delle prove nucleari;
- al termine di ogni campagna di cementazione;
- nel corso dell'esercizio del deposito D3;
- al termine di tutte le campagne di cementazione, con frequenza minima quinquennale;
- in caso di uno qualsiasi degli eventi incidentali classificati in Categoria III e dovrà riguardare in particolare:
- valutazioni generali sulle fasi di esercizio pregresse, con riferimento agli effettivi impegni delle formule di scarico e ad eventuali eventi anomali o incidentali;
- l'adeguatezza della rete locale di monitoraggio della radioattività ambientale;
- le stime di impegno delle formule di scarico;
- le stime di rilasci nel caso di situazioni anomale o incidentali, con eventuali ridefinizioni delle stesse;
- le condizioni di conservazione dei manufatti di II e III categoria derivanti dalle operazioni di cementazione.

4.3 che sia previsto un riesame periodico della rete locale di monitoraggio radiologico ambientale dell'esercente (ex art. 54 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.).

4.4 che siano tempestivamente segnalati alla struttura competente presso l'ARPA:

- qualsiasi evento anomalo o incidentale che possa comportare un significativo incremento del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone (art. 100 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.);
- qualsiasi significativa variazione nell'esercizio dell'impianto Cemex e del deposito D3, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti liquidi secondari di processo e dei manufatti di III categoria.

4.5 che siano effettuate alla struttura competente presso l'ARPA le comunicazioni preventive degli scarichi di effluenti liquidi con indicazione dell'impegno della formula di scarico, secondo le modalità già consolidate per l'esercizio dell'impianto EUREX, implementate con il riscontro oggettivo delle condizioni funzionali del punto di scarico del collettore e della portata del fiume Dora Baltea.

## 5. SUOLO E SOTTOSUOLO

5.1 Qualora si dovesse evidenziare sul sito una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse, dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con attuale riferimento al D.M. 471/99 regolamento attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

5.2 Sempre in riferimento al D.M. 471/99, si ritiene che possa essere in ogni caso cautelativa la realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee sui punti di campionamento esistenti volta a verificare che i superamenti delle concentrazioni limite accettabili nelle acque sotterranee rilevati, ove ancora esistenti e non dovuti ad episodi puntuali, non si propaghino all'interno dell'area di intervento rendendo necessaria l'attivazione delle procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

5.3 Per lo stoccaggio dei materiali pericolosi dovranno essere attuati sistemi di contenimento mediante i quali sarà possibile escludere il verificarsi di potenziali sversamenti, che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee.

## 6. ASPETTI GEOLOGICI

6.1 Il proponente dovrà elaborare una relazione geotecnica e geologica conforme ai disposti del D.M. 11.03.1988 ed i relativi documenti dovranno essere realizzati da tecnici idoneamente abilitati in materia. In particolare si sottolinea che:

- all'interno della relazione geologica, in particolare dovranno essere indicate analisi e schema delle circolazione idrica sotterranea e possibili interazioni con l'attività di progetto.
- l'indagine geotecnica dovrà contenere valutazioni circa le scelte fondazionali in coerenza con i carichi e i cedimenti ammissibili. Dovrà essere indicata la metodologia utilizzata per il dimensionamento dei parametri geotecnici indicati.
- l'indagine geognostica, come peraltro indicato nella documentazione di progetto, dovrà essere opportunamente integrata al fine di escludere eventuali sorprese di natura geologica (eventuali nuovi sondaggi e/o prove penetrometriche).

## 7. RISORSE IDRICHE

- 7.1 Il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali e civili dovrà essere separato da quello delle acque meteoriche o che, in alternativa siano realizzati idonei pozzetti di ispezione e campionamento a valle dei singoli sistemi di trattamento, prima della miscelazione dei reflui.
- 7.2 Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle acque, concordando a tal fine con la Direzione regionale competente e con l'ARPA, le modalità di realizzazione, i metodi di campionamento, nonché le tempistiche di rilevazione e restituzione dei dati.

## 8. RIFIUTI CONVENZIONALI

- 8.1 Dovrà essere assicurata una corretta gestione dei rifiuti connessi all'opera di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando innanzitutto che sia minimizzata la loro produzione e ottimizzato il loro recupero e, in considerazione della complessità della normativa di riferimento, si evidenzia che occorre un adeguato approfondimento della stessa al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti anche per quanto attiene le procedure da seguire (ad esempio per quanto attiene la richiesta delle autorizzazioni necessarie e l'ottenimento dei conseguenti provvedimenti autorizzativi).

## 9. RIFIUTI RADIOATTIVI

- 9.1 Poiché viene evidenziata la possibilità di stoccare manufatti di III categoria derivanti dall'esercizio dell'impianto Cemex nel deposito D-2 nel caso in cui risultino deteriorati - e quindi non più stoccabili nel deposito D3 per la presenza di un overpack, nonostante la Guida Tecnica 26 dell'APAT stabilisca caratteristiche comuni per un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi sia di II che di III categoria, risulta necessario che il deposito D2 abbia tutte le caratteristiche atte a garantire lo stoccaggio temporaneo di tali manufatti in condizioni di sicurezza.

## 10. ATMOSFERA

- 10.1 Poiché gli impatti sulla matrice atmosferica del progetto sono riconducibili principalmente alla fase di cantiere e all'impianto di betonaggio (collocato esternamente al sito), tutte le attività di cantiere e ad esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni. Si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti accorgimenti:

- costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, in particolar modo nelle vicinanze di recettori;
- lavaggio attivo e passivo pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima dell'inserimento nella viabilità ordinaria;
- bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
- costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere;
- utilizzo di autoveicoli e autocarri a basso tasso emissivo.

In particolare per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti :

- tutte le fasi dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto
  - i silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto
  - i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m<sup>3</sup> a 0° C e 0,101 mpa.
  - qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 10.2 L'impianto di betonaggio dovrà essere stato autorizzato ai sensi del DPR 203/88, anche seguendo le procedure semplificate delle autorizzazioni di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000.
- 10.3 Per quanto riguarda la fase di esercizio le emissioni di inquinanti convenzionali provenienti dai sistemi di movimentazione e stoccaggio dei reagenti (cemento, soda caustica, acido nitrico...) nonché le emissioni del camino di espulsione aria dell'edificio di processo e del deposito D3, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia competente per territorio.

## 11. RUMORE

- 11.1 Il rumore generato durante la fase di cantiere dovrà rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.
- 11.2 In particolare, per quanto riguarda le zone a ridosso dei Siti di Importanza Comunitaria si richiede che in fase di cantiere vengano attuate le seguenti misure di mitigazione volte a limitare le possibili ricadute, ovvero:
- utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
  - utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati.

## 12. INSERIMENTO PAESAGGISTICO

- 12.1 Si ritiene opportuno riverificare la congruità delle finiture esterne con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di tutela degli aspetti di valore preposti dal dispositivo di vincolo, tenendo conto ad esempio delle seguenti indicazioni:
- per i rivestimenti di facciata in lamiera ondulata e per il rivestimento del camino, parrebbero opportune finiture esterne (non lucide) e tonalità chiare che evitino di dar luogo a superfici riflettenti, e di conseguenza di forte impatto visivo;
  - per le restanti porzioni di facciata, parrebbero maggiormente congrui rivestimenti con tonalità scure ma scelte tuttavia nell'ambito dei cromatismi naturali prevalenti nella località (ad es. nei toni più scuri della gamma delle terre);
  - per la tinteggiatura dei portoni, stanti le significative dimensioni, parrebbero più congrue tonalità di minor impatto visivo, che risultino in armonia con i cromatismi di facciata e con quelli naturali prevalenti nella località.

## 13. COMPENSAZIONI AMBIENTALI

In presenza delle incognite che permangono con riguardo alla variabile temporale collegata all'individuazione del sito deputato ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria, nonché delle più generali incognite connesse alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di prima e seconda categoria, si ritiene necessario

prevedere, a carico del proponente, delle misure di compensazione delle passività ambientali che continuano a perdurare nell'area a valere come condizione che determina il perdurare di una "ipoteca" ambientale" sull'area. A tal fine si richiede che :

- 13.1 il proponente elabori un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell'assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia in area circostante all'area di intervento nonché in prossimità del sito della Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, concordando con il Comune di Saluggia e l'Ente di Gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto Torinese le aree, le modalità e le tempistiche degli interventi. Tale progetto dovrà rappresentare interventi che permettano di giungere ad un assetto ecologico e territoriale dell'area comunale di migliore qualità e valenza, sia in termini ambientali che paesaggistici, senza pertanto riferirsi ad altri aspetti o tipologie di intervento che non abbiano attinenza al tema di riequilibrio dell'uso del suolo e delle condizioni di qualità ambientale del territorio rurale. Le compensazioni ambientali, in ogni caso, non comportano, e non sono connesse alla condizione, che le opere in progetto possano rimanere nell'area.

#### 14. MONITORAGGI

Al fine di assicurare la funzione di alta vigilanza regionale, nel quadro di un processo organico e coordinato di azione di monitoraggio sulla messa in sicurezza delle materie stoccate, il proponente sentita anche l'APAT per gli aspetti radiologici, alla conclusione del procedimento, dovrà garantire alla Regione, in termini di comunicazioni e documentazione:

- cronoprogramma e stato di avanzamento delle attività;
  - idonea progettazione delle misure prescrittive, di compensazione e di monitoraggio da porre in atto nel sito;
  - cronoprogramma e modalità di attuazione delle attività di monitoraggio, d'intesa con l'ARPA, anche nel quadro delle previsioni del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 "Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al d.lgs 230/1995 e s.m.i";
  - definizione di modalità condivise di controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'intervento.
- di ribadire con forza la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, confermando pertanto che l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari deve essere il decommissioning degli impianti e il rilascio totale del sito privo di vincoli di natura radiologica;
  - di ritenere che, all'interno del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti radioattivi e del suo traguardo finale, sia irrinunciabile il vincolo dell'efficacia del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto Cemex e del suo sistema di immagazzinamento temporaneo alla conclusione formale della procedura di individuazione dei siti e dei sistemi di gestione centralizzata a livello nazionale prevista agli artt.1, comma1 e 2 della legge 24 dicembre 2003 n.368 e all'art.1, commi 99 e 100, della legge 23 agosto 2004 n.239.;
  - di promuovere l'istituzione di un Tavolo Tecnico semestrale costituito dalla Regione, che si avvarrà anche dell'ARPA Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Saluggia e dalla Sogin, al quale saranno invitati a partecipare il Ministero dell'Ambiente e l'APAT, ai fini di poter verificare l'attuazione dell'attività di messa in sicurezza nonché provvedere alla valutazione dei contenuti dell'informazione e dell'attività di report e comunicazione;
  - di inviare il presente atto al Ministero dell'Ambiente e del Territorio per il prosieguo dell'iter procedurale ex art. 6 della L. 349/1986;
  - di trasmettere il presente atto per opportuna informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero delle Attività Produttive, alla luce

delle previsioni programmatiche ed emergenziali relative alla messa in sicurezza dei materiali nucleari e del progressivo decommissioning di tutti gli impianti del ciclo nucleare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

La Presidente  
della Giunta Regionale  
Mercedes BRESSO

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 13 marzo 2006.

cr/er